



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

---

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'articolo 15, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, che stabilisce che << per le reti per le quali non è previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'AN-SFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti>>;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 347 del 2 agosto 2019, con cui si è provveduto alla individuazione delle reti ferroviarie isolate dal resto del sistema ferroviario che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2019, con le specificità per esse previste;

Visto l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n.156, che estende l'applicazione dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50, anche alla tratta in territorio italiano della linea ferroviaria da Tirano fino a Campocologno (in Svizzera), esercita da Ferrovie Retica - Rhätische Bahn Ag.;

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visti lo “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, e il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, emanati con decreto interministeriale del 22 febbraio 2023;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2023 con cui l’Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2023 con n.1678;

Visto il provvedimento direttoriale 9 giugno 2023, prot. n. 33764 di costituzione del gruppo di lavoro per la proposizione dei criteri di determinazione del contributo previsto dall’art. 15, secondo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

Viste la bozza di provvedimento di determinazione dei criteri di cui sopra e la relativa relazione illustrativa, poste in consultazione, con invito agli interessati a presentare le proprie osservazioni entro il termine del 31 agosto 2023;

Atteso che sono (oppure: **non sono**) pervenute le osservazioni di \_\_\_\_\_;

Vista la nota del coordinatore del gruppo di lavoro sopra menzionato, Arch. Alessandro Laschi, del \_\_\_\_\_, prot. n. , con la quale si trasmetteva al direttore dell’Agenzia l’esito della consultazione con le (oppure: **senza**) proposte di modifica rispetto alla bozza originaria di provvedimento nonché la relazione finale del gruppo di lavoro;

Condivise le conclusioni espresse nella relazione dal gruppo di lavoro per la proposizione dei criteri di determinazione del contributo previsto dall’art. 15, secondo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e, in particolare, le modalità di calcolo della tariffa applicabile considerando una parte A, correlata all’usura dell’infrastruttura (binario e linea di contatto) e una parte B legata al segmento di mercato, alla stregua di quanto applicato nel “Pacchetto minimo di accesso” del Prospetto Informativo di Rete (PIR), emanato da RFI dopo un complesso iter di preparazione che ha coinvolto tutte le strutture dell’Azienda, la consultazione di tutti i soggetti interessati (IF, Regioni, Province Autonome e titolari di Accordo Quadro), la supervisione

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con la determinazione attraverso tali criteri di una tariffa chilometrica pari a 0,019 euro per chilometro percorso;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dei criteri di determinazione del contributo previsto dall'art. 15, secondo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 secondo tali criteri;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Per le reti ferroviarie di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 347 del 2 agosto 2019 e al decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n.156, per le quali non è previsto un canone di accesso, il contributo dovuto ad ANSFISA da parte degli esercenti dei servizi ferroviari a copertura degli oneri per i servizi resi è pari ad euro € 0,019 per chilometro percorso dai treni effettuati.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli esercenti presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi.
3. Gli esercenti provvedono al versamento in due rate semestrali, in acconto sulla base della previsione annuale, nei mesi di maggio e novembre. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente.
4. Il presente provvedimento è efficace a partire dal \_\_/\_\_/2024.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Ing. Domenico Capomolla